



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER TUTELARE, VALORIZZARE, RILANCIARE LE ATTIVITA' E LE PRODUZIONI
AGRO-ALIMENTARI, ENO-GASTRONOMICHE, ARTIGIANALI
COME DA TRADIZIONI E CULTURE LOCALI
ISTITUZIONE DELLA "DE.C.O." (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 31 luglio 2020

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 - Logo De.C.O.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Art. 13 - Struttura organizzativa competente

Art. 14 - Iniziative comunali

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

Art. 16 - Attività di coordinamento

Art. 17 - Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 18 - Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

Allegato A - Segnalazione per il riconoscimento della De.C.O. in carta semplice

Allegato B - Domanda di iscrizione nel Registro produttori De.C.O. da compilare in bollo

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché strumento di promozione dell'immagine del Comune di Pietramontecorvino.

2. Il Comune individua tra, i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, eno-gastronomiche, artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Pietramontecorvino, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Pietramontecorvino, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, le attività agro-alimentari ed eno-gastronomiche e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di *marketing* territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Pietramontecorvino, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale Di Origine”).

7. Il Comune di Pietramontecorvino non svolge le funzioni di un ente di accreditamento, autorizzato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.

8. Il medesimo Ente non svolge funzioni di ente certificatore; né il presente regolamento può interferire in qualsiasi modo con gli obblighi di rigoroso rispetto della disciplina europea, nazionale o regionale, in materia di certificazioni di qualità (cogenti, regolamentate o volontarie, di prodotto o sistema, di processo/servizio o di rintracciabilità), derogare a vario titolo alla stessa o, ancora, modificare la suddetta normativa (ad es., regolamento (CE) n. 510/2006, regolamento (CE) n. 509/2006, regolamento (CE) n. 834/2007, regolamento (CE) n. 852/2004, regolamento (CE) n. 853/2004, regolamento (CE) n. 854/2004, in materia di DOP, IGP, STG, BIO, HACCP, direttive europee n. 83/189 e 88/182).

9. Le norme del presente regolamento, nonché tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, dipendenti dall'applicazione del presente regolamento, non possono in alcun modo dare luogo, né direttamente, né indirettamente, a forme di restrizione della concorrenza, o a pratiche commerciali scorrette o ingannevoli che possano arrecare pregiudizio ai consumatori, ma sono invece finalizzate a rafforzare i valori e principi di concorrenza e tutela del consumatore di matrice europea e costituzionale.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, eno-gastronomiche, artigianali (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari, eno-gastronomici, artigianali locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Sono altresì “prodotti tipici locali” le produzioni agricole e zootecniche derivanti da essenze spontanee.

2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Pietramontecorvino. Il presente regolamento è in linea con il principio contenuto nella attuale PAC (politica agricola comunitaria) e nel PSR 2014-2020 (programma di sviluppo regionale), il cui cardine è la multifunzionalità dell’imprenditore agricolo a cui è associata, oltre alla funzione produttiva, anche quella di custode dell’ambiente, dell’ecologia dei luoghi dei saperi e dei sapori, una funzione sociale di educatore e di sentinella per il rispetto delle risorse naturali e dei beni comuni.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Pietramontecorvino”.

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Pietramontecorvino. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all’art. 13, un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari, le produzioni eno-gastronomiche e artigianali tipiche del territorio del Comune di Pietramontecorvino che ottengono la De.C.O.

2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari, eno-gastronomici, artigianali, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.C.O. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti richiesti a tal fine:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina di Pietramontecorvino;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Pietramontecorvino, anche se non vi hanno la sede legale, purché abbiano istituito nel Comune di Pietramontecorvino almeno una sede operativa.

6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, eno-

gastronomiche, artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;

- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

- di altri prodotti tipici locali;

- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la sospensione dell'uso del marchio e/o la cancellazione dall'albo di competenza della Commissione Comunale.

Art. 7 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo, scelto dalla competente Commissione comunale di cui all'art. 10.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Pietramontecorvino ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità, nel rispetto della sostenibilità ambientale e dell'ecologia dei luoghi.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare, eno-gastronomico e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Pietramontecorvino);
- le caratteristiche in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 10.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla struttura organizzativa competente di cui all'art. 13, che a sua volta propone alla Giunta comunale una delibera di presa d'atto, sulla scorta della proposta elaborata dalla Commissione, dei prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., delle schede identificative o dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato B).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello nell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale del responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale, previa selezione dei nominativi contenuti in un elenco fornito dal responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 3 del presente regolamento, che procederà ad acquisirne i relativi "curricula" su espresso invito, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente", a presentare apposita manifestazione di interesse. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, eno-gastronomico, artigianale, gli operatori in forma singola o associata, nonché associazioni di consumatori.

2. La Commissione è composta da numero sei membri nominati dal Consiglio Comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, precisamente:

- PRESIDENTE: il Sindaco o suo delegato (membro di diritto), proposto dal Sindaco al Consiglio comunale;

- 5 COMPONENTI individuati tra TECNICI o ESPERTI: tre proposti dalla maggioranza e due dalla minoranza/e, eletti con separate votazioni tra il gruppo della maggioranza ed il/i gruppo/i di minoranza. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, rappresentanti di operatori economici in forma singola o associata, nonché di associazioni di consumatori, fermo restando il principio che la composizione deve comunque garantire la prevalente presenza, al suo interno, di tecnici ed esperti di dotati di qualificata competenza nelle discipline interessate dalla verifica e valutazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro della De.C.O. di cui all'art. 9. L'accettazione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti, dell'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità o di qualsiasi altra ipotesi di conflitto di

interessi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o diversamente disciplinata da leggi e dal codice di comportamento attuativo del D.P.R. 62/2013 del Comune di Pietramontecorvino.

3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari, eno-gastronomici, da valutare di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente, si procede alla sostituzione del posto vacante con le medesime modalità di nomina di cui al comma 1, eventualmente anche fra i nominativi inseriti nell'elenco inizialmente proposto dal responsabile della struttura organizzativa in caso di nomina dell'intera commissione ad inizio consiliatura, ovvero sulla base dei nominativi inseriti in un nuovo elenco, formato a seguito della pubblicazione, nelle forme di cui sopra, di un nuovo avviso di manifestazione di interesse.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme di cui al vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, ove compatibili.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, nonché per gli eventuali esperti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).

4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", etc.

7. Il Comune di Pietramontecorvino, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Pietramontecorvino a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di sospensione/revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

f) frodi alimentari.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni, sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento su proposta della struttura organizzativa di cui all'art. 13, il quale formula la suddetta proposta previo parere obbligatorio e motivato della commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

8. Nell'esercizio delle funzioni costituenti oggetto del presente regolamento, il Comune agisce, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", secondo le norme di diritto privato e non sulla base di poteri autoritativi, salvo che specifiche norme di legge o regolamento, europee o nazionali e/o regionali, non dispongano specificamente in senso difforme.

9. A tal fine, il Comune, in caso di accoglimento della domanda di iscrizione nel registro della De.C.O., stipula apposita convenzione di diritto privato con il soggetto richiedente, il cui contenuto coinciderà, per quanto riguarda i reciproci diritti, facoltà ed obblighi, con le norme del presente regolamento. La convenzione è sottoscritta dal responsabile della struttura organizzativa competente di cui all'art. 13, con i poteri di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore competente, all'interno dell'organizzazione amministrativa comunale, in materia di Attività Produttive, Commercio, Turismo, Agricoltura.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, eno-gastronomiche, artigianali, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, eno-gastronomiche, artigianali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16– Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, eno-gastronomiche, artigianali riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17– Rinvio alle norme europee, statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano e non possono considerarsi, interpretarsi o applicarsi in contrasto con i principi e le disposizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale vigenti; conseguentemente, queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18– Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.